

**Trento - Provincia autonoma****D.P.P. 12/06/2006, n. 11-64/Leg.**

**Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).
Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 agosto 2006, n. 32.**

Allegato A

(articolo 5, comma 1, lettera q)

1) Titolo di studio di accesso

Il titolo è valutabile in relazione al voto complessivo o alla media dei singoli voti (esclusi quelli di condotta, religione, educazione fisica), secondo le seguenti corrispondenze:

voto/media in decimi	voto/media in 60esimi	voto/media in 100esimi	voto/media in 110mi	voto espresso in giudizio	punti
6	da 36 a 41	da 60 a 69	da 66 a 76	sufficiente	2
7	da 42 a 47	da 70 a 79	da 77 a 87	buono	3
8	da 48 a 53	da 80 a 89	da 88 a 98	distinto	4
9 e 10	da 54 a 60	da 90 a 100	da 99 a 110/lode	ottimo	5

In caso di presentazione di più titoli di studio di accesso, è valutato solo quello con punteggio più favorevole. Nel caso di presentazione di un titolo di studio riportante un voto o giudizio non previsto nella tabella, la struttura provinciale competente riconduce, sulla base di criteri predeterminati, il voto o giudizio a quello corrispondente presente nella medesima tabella.

2) Titolo di studio di grado superiore a quello di accesso

Sono valutabili:

a) per la figura professionale di categoria D, il dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione post laurea, il master universitario;

b) per le figure professionali di categoria C, qualsiasi titolo previsto dalla lettera a) nonché qualsiasi diploma di laurea;

c) per la figura professionale di categoria B, qualsiasi titolo previsto dalle lettere a) e b) nonché qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale, ove non valutato come titolo di accesso;

d) per la figura professionale di categoria A, qualsiasi titolo previsto dalle lettere a), b) e c) nonché qualsiasi diploma o attestato finale di qualifica professionale conseguito, con esame finale, al termine di corsi di durata almeno biennale, rilasciato da istituti professionali dello Stato o da istituti di formazione professionale di altri soggetti pubblici o con essi convenzionati, ai sensi della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#) (legge - quadro in materia di formazione professionale).

In caso di presentazione di più titoli, è valutato solo quello che risulti più favorevole applicando il seguente punteggio:

a) dottorato di ricerca, diploma di specializzazione post laurea, master universitario	punti 3,5
b) diploma di laurea	punti 3

- | | |
|--|--------------|
| c) diploma di istituto secondario di secondo grado di durata almeno quinquennale | punti
2,5 |
| d) diploma/attestato di qualifica professionale | punti 2. |

3) Titoli di servizio

Sono valutabili:

a) per la figura professionale di personale amministrativo, il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato in qualità di personale amministrativo (categorie B o C o D e corrispondenti) o in qualità di personale tecnico di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre, presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale, alle dirette dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni;

b) per la figura professionale di personale tecnico, il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato in qualità di personale tecnico (categorie B o C e corrispondenti) o in qualità di personale amministrativo di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre, presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale, alle dirette dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni;

c) per la figura professionale di personale ausiliario, il servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato prestato in qualità di personale ausiliario (categoria A e corrispondenti) o in qualità di personale amministrativo o tecnico, di categoria o di livello o di carriera pari o superiore a quella per la quale si concorre, presso istituzioni scolastiche o presso scuole o presso istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica o di formazione professionale, alle dirette dipendenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni.

I periodi di servizio, prestati anche in modo non continuativo (comprese le eventuali assenze), sono sommati e trasformati in mesi (dividendo il risultato ottenuto per trenta). La frazione residua superiore ai quindici giorni è valutata un mese intero.

Per ogni mese così ottenuto è attribuito un punteggio pari a 0,50.

Il punteggio spettante per ogni mese di servizio alla stregua delle precedenti lettere a), b) e c), prestato presso scuole o istituti di istruzione elementare o secondaria o presso istituzioni scolastiche o presso istituti di formazione professionale, alle dirette dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, nel periodo compreso tra l'1 settembre 1998 e la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è aumentato della metà.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.